



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA
NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL FARMACO
VETERINARIO

Ufficio III - Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGSA

0005305-P-23/03/2011



Regioni e Province autonome
Assessorati alla sanità

Associazioni di Categoria (settore
avicolo)

Comando dei Carabinieri per la tutela
della Salute NAS Roma

IZS delle Venezie

e per conoscenza,

Il.ZZ.SS.

FNOVI Federazione Nazionale Ordini
Veterinari Italiani

A.N.M.V.I. Associazione Nazionale
Medici Veterinari Italiani

SIVEMP Sindacato Italiano Veterinari
Medicina Pubblica

Loro sedi

OGGETTO: "Decreto del Ministro della salute recante Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale". Chiarimenti sugli aspetti operativi.

In riferimento all'oggetto, sentito l'IZS delle Venezie, e facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute alla scrivente da parte di alcune Regioni e Associazioni, in considerazione della particolare complessità del settore rurale, si fa presente quanto segue.

Con Decreto 25 giugno 2010 si è inteso definire le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale.

Gli obiettivi del provvedimento, ritenuto necessario per le conseguenze dell'epidemia di influenza aviaria a bassa patogenicità sostenuta dal sottotipo H7N3 che ha coinvolto in ambito nazionale prevalentemente il settore rurale, sono l'individuazione precoce dell'introduzione del virus negli allevamenti avicoli e la prevenzione della diffusione dell'influenza nel settore produttivo (industriale e commerciale).

La norma, a tal fine, ha definito le procedure per la categorizzazione delle aziende commerciali sulla base del rischio, ritenendo le aziende del circuito rurale, che effettuano attività di commercio all'ingrosso sul territorio nazionale, quelle a maggior rischio di diffusione della malattia nel settore produttivo.

Viceversa i commercianti e svezzatori che commercializzano i loro animali solo al "destinatario finale del circuito" (fondo cieco dal punto di vista epidemiologico) o che svolgono l'attività in ambito locale (Regione), non rappresentano un problema rilevante dal punto di vista del rischio di diffusione della malattia sul territorio nazionale.

Pertanto, per quanto riguarda l'accreditamento delle aziende e le regole per la commercializzazione del pollame, si intende per:

1. **Commercio extraregionale: la commercializzazione all'ingrosso** di avicoli effettuata fuori dalla Regione sede dell'azienda produttiva. In questo caso gli animali sono ceduti a altri rivenditori (svezzatori commercianti) che a loro volta possono effettuare un'ulteriore cessione o a altri commercianti/svezzatori o a privati. Non è considerata vendita extraregionale la cessione di volatili fuori dal territorio regionale a privati, né direttamente né tramite fiere e mercati. Per effettuare il commercio all'ingrosso è necessario che le aziende garantiscano il rispetto di quanto previsto al punto 3 (requisiti strutturali – gestionali – certificazione) e siano in possesso della certificazione attestante l'accreditamento;
2. **Partecipazione a fiere e mercati:** le aziende che cedono gli animali direttamente ai privati in ambito regionale e partecipano a fiere, mostre e mercati non devono garantire il rispetto dei requisiti previsti al punto 3 del Decreto 25 giugno 2010. Pertanto non è previsto l'accreditamento extraregionale nel caso in cui gli animali siano destinati direttamente a soggetti privati (sia che questa cessione avvenga presso la sede dell'allevamento sia presso mercati, mostre e fiere). Gli svezzatori/commercianti possono in questo caso reintrodurre i volatili invenduti negli allevamenti di origine anche se le fiere, mostre e mercati sono situati fuori regione. Gli allevatori/commercianti che partecipano a fiere mostre e mercati devono acquisire la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal punto 5 della norma in oggetto. Per gli allevatori che effettuano commercio extraregionale è fatto divieto di reintroduzione di volatili da fiere mostre e mercati;
3. I commercianti/svezzatori che vendono i loro animali esclusivamente sul territorio regionale (sia in allevamento sia a mostre fiere e mercati) non necessitano di certificazioni particolari per l'accreditamento, ferme restando le norme in materia di biosicurezza.

Si ritiene comunque opportuno chiarire che si definisce "**attività in ambito regionale**" la vendita effettuata presso fiere mostre e mercato regionali o presso la sede produttiva anche a privati che risiedono fuori dal territorio regionale.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Gaetana Ferri)

